

InQuadriamo il diritto La responsabilità dello Stato per l'illecito del magistrato

Author : Francesca Bonaccorsi

Date : 22 aprile 2014



Cari lettori,

dopo aver trattato, [nel nostro ultimo appuntamento](#), del danno da irragionevole durata del processo, proseguiamo oggi il viaggio di **InQuadriamo il diritto** tra le ipotesi che possono dar luogo alla responsabilità civile dello Stato e vediamo in che cosa consiste la tanto famosa (e tanto discussa) **legge sulla responsabilità civile per l'illecito dei magistrati (legge n. 117 del 1988)**.

Per le sue origini storico-politiche, la legge avrebbe dovuto dare una risposta a quanti chiedevano l'introduzione, in Italia, di una disciplina che consentisse di ottenere il risarcimento per gli illeciti compiuti dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. Ma, per come è strutturata, la normativa italiana rende, di fatto, difficilissimo, per non dire impossibile, ottenere il risarcimento del danno in queste ipotesi. Vediamo, in sintesi, perché.

Innanzitutto, **le ipotesi per le quali si può chiedere un risarcimento nel caso di illecito del magistrato sono rigorosamente circoscritte ai casi in cui il magistrato abbia agito con dolo** (quindi, con l'intento di danneggiare una delle parti del processo al quale egli partecipava come giudice) **o colpa grave** (ossia in modo del tutto inspiegabile, totalmente arbitrario e completamente avulso dalla procedura, dalle leggi e dal diritto in generale).

Inoltre, la legge prevede una **clausola di salvaguardia** e stabilisce che **non danno luogo a responsabilità le attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove**. Ora, a meno di non voler tornare indietro di qualche secolo e affermare che il giudice è soltanto "bocca della legge", è chiaro che un magistrato deve sempre **valutare i fatti e le prove** che vengono sottoposti alla sua attenzione e **interpretare la legge** da applicare in relazione a quei fatti e a quelle prove. Sottrarre tutte queste attività al giudizio di responsabilità significa rendere del tutto **insindacabile il nucleo fondamentale dell'attività del magistrato** e creare una vera e propria ipotesi di immunità per gli illeciti compiuti nello svolgimento di queste attività.

Infine, **l'elemento centrale** di tutto l'impianto normativo della legge. **Il magistrato non viene mai chiamato a rispondere personalmente, davanti al cittadino, dei danni che ha causato nell'esercizio delle sue funzioni, perché il risarcimento dovrà essere sempre chiesto solo allo Stato** (è prevista un'eccezione a questa regola,

ma è veramente difficile da applicare nel concreto: il magistrato può essere chiamato a rispondere personalmente solo qualora la sua condotta integri gli estremi di un reato, ossia nei soli casi in cui il suo comportamento sia penalmente rilevante). Soltanto in sede **di rivalsa** (quindi, verso lo Stato e mai verso il privato cittadino) il magistrato potrà essere chiamato a rispondere personalmente delle azioni illecite che ha commesso, ma, anche in questo caso, il suo coinvolgimento patrimoniale sarà veramente irrisorio, quasi simbolico. Infatti, **a prescindere dall'entità e della gravità del danno causato dalla condotta illecita del magistrato, questi sarà tenuto a rispondere, verso lo Stato, soltanto nei limiti di un terzo del suo stipendio annuo netto** (appena quattro mensilità).

Anche su questa disciplina (come sulla legge in materia di eccessiva durata dei processi) le considerazioni critiche da fare potrebbero essere tantissime, ma non è certo questo il posto dove farle. E' importante, però, ricordare che nel 2006 e nel 2011 **la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha rilevato che la normativa italiana in materia di responsabilità civile per l'illecito dei magistrati contrasta in più punti con il diritto comunitario**. Lo Stato italiano non ha preso in considerazione le due sentenze della Corte di Giustizia, ed evidentemente ciò non ha fatto piacere alle autorità europee. **La Commissione Europea ha, infatti, avviato una procedura di "messa in mora" dell'Italia** e, dopo vari richiami, è arrivata anche a minacciare l'applicazione di multe salate se l'Italia non adeguerà la propria legge al diritto comunitario. I termini concessi all'Italia per questo adeguamento stanno ormai per scadere, ma la legge n. 117/1988 è ancora lì, senza modifiche all'orizzonte.

Vi aspetto alla prossima!

Francesca Bonaccorsi